

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (F.G.P.M.I.)

CONDIZIONI IN VIGORE DAL 25 OTTOBRE 2018 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: in Via Filippo Turati n. 29, 20121 Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 3.121.612,42 i.v.,

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: (+39) 02 2217 9611 ; Indirizzo

internet: www.credimi.com; indirizzo di posta elettronica credimi@legalmail.it

CHE COSA È CREDIFLEXI, IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI

Il mutuo chirografario è un finanziamento avente durata di 7 anni destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (il "Finanziamento"). Il mutuo è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno). Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Le rate sono trimestrali.

Il Finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche. Il Fondo nazionale di garanzia, ex Legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dalla Stato Italiano e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta in misura variabile tra il 30% e l'80%, entro il massimale di 1 milione di Euro per ogni impresa finanziata.

A cosa serve: il Finanziamento è destinato al sostegno dei programmi d'investimento per una delle seguenti finalità:

- consolidamento di passività;
- investimenti materiali (es. immobili, impianti, macchinari);
- investimenti immateriali (es. marchi, brevetti, pubblicità);
- reintegro di capitale circolante (acquisto scorte, pagamento fornitori).

Rischi del Finanziamento

Considerato che il Finanziamento è a tasso variabile, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

tel (+39) 02 2217 9611
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Filippo Turati 29, 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 3.923.423,94

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto con conseguente obbligo del cliente di rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

A chi si rivolge: il finanziamento è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) operanti in Italia; per l'esatta definizione di PMI, dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche**, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>).

Il finanziamento è rivolto esclusivamente a **clienti "non consumatori"**.

Mutuo con *covenant*

Il Finanziamento prevede un *covenant* finanziario legato al raggiungimento o al mantenimento di determinati valori e parametri finanziari. In caso di mancato rispetto di tali parametri, lo Spread potrà subire un adeguamento in aumento come previsto nel contratto di finanziamento, con il rischio di un aumento dell'importo delle rate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
<p align="center">Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</p> <p>Mutuo a tasso variabile: 10,5%</p> <p>calcolato al tasso 10,5% (indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale trimestre precedente maggiorato di uno Spread pari a 9%) su un capitale di 100.000,00 € per la durata di 7 anni a rate trimestrali.</p> <p>Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.</p>

	VOCI	COSTI
	Importo finanziabile	100% degli investimenti/fabbisogno (iva esclusa) - minimo: 200.000€; - massimo: pari alla spesa da finanziare, comunque non superiore a 2.000.000 €.
	Durata	Il periodo di restituzione del finanziamento è pari a 7 anni e si compone di: - 2 anni di preammortamento a partire dal 1° gennaio 2019; - 5 anni di ammortamento a partire dal 1° gennaio 2021. La durata del finanziamento si compone altresì del periodo intercorrente tra la data di erogazione e il 31 dicembre 2018.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile: parametro di indicizzazione Euribor più Spread. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale trimestre precedente con Spread di 9%.
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Euribor a 3 (tre) mesi calcolato sulla base della media del trimestre precedente moltiplicato per il coefficiente 365/365. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò Credimi applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari allo Spread fino a quando l'Euribor non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread	9%
	Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento fino al 31 marzo 2019	1,5%. Tale interesse è calcolato sull'importo del finanziamento e trattenuto da Credimi al momento dell'erogazione.
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo

		Tasso di ritardo concordato	9%
		Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora)	10%
SPESE		Spese per la stipula del contratto	Commissione trattenuta da Credimi al momento dell'erogazione 1,5%
		Compenso per estinzione anticipata	Commissione omnicomprensiva pari al 2% calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente.
		Spese di insoluto per mancato addebito delle rate per incapienza del conto corrente del cliente	20 Euro
		Ritardo concordato	Spese di gestione ritardo: fino a un massimo del 1% dell'importo della rata per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.
		Ritardo non concordato	Spese di gestione ritardo: fino a un massimo di 1,5% dell'importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. Spese di recupero crediti: se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 15 giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del credito dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 50.000 Euro a titolo di risarcimento.
		Invio comunicazioni	cartaceo: 100 € (solo su richiesta del cliente) elettronico: 0 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese")
	Tipologia di rata		<ul style="list-style-type: none"> • Pre-ammortamento: soli interessi • ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		trimestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Data decorrenza	Valore
Euribor 3 mesi media % trimestre precedente (base 365)	25 ottobre 2018	0%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al Contratto di Finanziamento.

tel (+39) 02 2217 9611
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Filippo Turati 29, 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 3.923.423,94

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA				
Tasso variabile Euribor 3 mesi/365				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata trimestrale per un capitale di: € 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
5%	7	5.681	5.968	5.402

Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò Credimi applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari allo Spread fino a quando l'Euribor non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet www.credimi.com.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE	
Costo della garanzia del Fondo L. 662/96	Per la concessione della garanzia da parte del "Fondo di Garanzia L. 662/96": attualmente la commissione, ove dovuta, è diversificata in funzione delle categorie previste dal Fondo, con un massimo del 3% dell'importo garantito (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore – http://www.mcc.it/)
Oneri Tributari	Per operazioni di durata superiore a 18 mesi sono dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. La durata del finanziamento superiore ai 18 mesi consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. In alternativa alle suddette imposte ordinarie potrà quindi essere applicata l'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% dell'importo del finanziamento.

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria	Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di finanziamento alla delibera e la stipula del contratto è pari a 90 giorni.
Disponibilità dell'importo	L'erogazione del finanziamento è subordinata alla delibera di ammissione della garanzia da parte del gestore del Fondo. Il finanziamento è erogato entro 3 giorni dalla ricezione della delibera di ammissione della garanzia.

ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

La parte mutuataria ha diritto di esercitare, con un preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento, corrispondendo a Credimi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento di esercizio di detta facoltà nonché una commissione omnicomprensiva come prevista dal contratto.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

RISOLUZIONE

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

- (i) nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni ovvero un ritardo superiore a 15 giorni per 3 rate consecutive, , ovvero nel caso in cui il Beneficiario ha violato uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 6;
- (ii) nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del Beneficiario rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal Beneficiario, anche periodicamente, al Finanziatore;
- (iii) al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del Beneficiario e tali da pregiudicare la capacità del Beneficiario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
- (iv) nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Beneficiario ai sensi del precedente articolo 5 e tali da pregiudicare la capacità del Beneficiario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento.

Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del Contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

RECESSO

Credimi ha il diritto di recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a) se il Beneficiario ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) se sono stati promossi a carico del Beneficiario atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- c) se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del Beneficiario trova impedimento in disposizioni di legge;
- d) al venir meno, per qualsiasi motivo, della Garanzia;
- e) in caso di condanne penali a carico degli amministratori del Beneficiario per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del Beneficiario;
- f) se il Beneficiario è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- g) se il Beneficiario non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;

- h) nel caso in cui, in relazione ad un rapporto contrattuale in essere tra il Beneficiario e Credimi avente per oggetto operazioni di factoring di crediti vantati dal Beneficiario, il 5% delle somme da rimborsare sia scaduto da oltre 90 giorni rispetto all'esposizione totale in bonis (cross-default interno);
- i) nel caso in cui il rapporto tra la rata fissa del presente Finanziamento (nel periodo di ammortamento) e l'EBITDA (come definito nella successiva clausola 8) sia superiore al 50%;
- j) nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 mesi consecutivi;
- k) se il Patrimonio netto diventa negativo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Turati 29, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.credimi.com.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui da tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dal 1 gennaio 2019 alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora)	Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate.